




2023PROAC01_02	PROCEDURA MOG	
Rev. 02 del 27/11/2025	SEGNALAZIONE DI ILLECITI (whistleblowing)	

Procedura di segnalazione (whistleblowing)

Elaborato da	Verificato	Approvato
Referente OdV	Head of services	MD
	Paolo Casali 23.12.2025 12.22.29 GMT+01:00	 <small> Firmato digitalmente da: Ferrari Roberto Firmato il 23/12/2025 14:54 Seriele Certificato: 3412561 </small>

2023PROAC01_02	PROCEDURA MOG	
Rev. 02 del 27/11/2025	SEGNALAZIONE DI ILLECITI (whistleblowing)	

INDICE

1. FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
2. DOCUMENTAZIONE E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO.....	5
3. DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI, ACRONIMI	5
4. MODALITA' OPERATIVE	6
4.1. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	6
4.2. GESTORE DELLE SEGNALAZIONI.....	7
4.3. CANALI DI SEGNALAZIONE	8
4.3.1 CANALE INTERNO.....	8
4.3.2 CANALE ESTERNO	9
4.4. PROCEDURA DI ESCALATION	10
4.5. FASE ISTRUTTORIA E INDAGINI INTERNE.....	11
4.6. TUTELA DEL SEGNALANTE	12
4.7. PROTEZIONE DALLE SEGNALAZIONI DIFFAMATORIE E TUTELA DEL SEGNALATO.....	12
4.8. MISURE E PROVVEDIMENTI SANZIONATORI	13
5. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	13
6. RESPONSABILITA'	13
7. DOCUMENTI DI SISTEMA CORRELATI	13

2023PROAC01_02	PROCEDURA MOG	
Rev. 02 del 27/11/2025	SEGNALAZIONE DI ILLECITI (whistleblowing)	

INDICE DI REVISIONE

DATA	REVISIONE N.	PAG. SOST.	PARAGRAFO	TITOLO
26/05/2023	00	/	/	Prima emissione
15/04/2025	01	Più parti	Più parti	Integrazione della presente procedura con 2024PROMOG01 - Segnalazione di illeciti
27/11/2025	02	7,10	4.2 – 4.4	Gestore delle segnalazioni e Procedura di escalation

2023PROAC01_02	PROCEDURA MOG	 PSA SECH
Rev. 02 del 27/11/2025	SEGNALAZIONE DI ILLECITI (whistleblowing)	

1. FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo del presente documento è fornire ai dipendenti, ai partner commerciali ed altri soggetti coinvolti, indicazioni circa le modalità procedurali e le tutele da attivare per la segnalazione di illeciti o sospetti illeciti rispetto a possibili divergenze dal Codice Etico e/o del Codice di Condotta del Gruppo PSA (THE CODE), o alle leggi e normative che regolano l'attività del Terminal, nonché segnalazioni che possono portare all'emersione di fenomeni interni di corruzione, nella più ampia accezione del termine.

Mira, inoltre, a chiarire i ruoli e le responsabilità delle parti coinvolte nel processo e a delineare le tempistiche e le attività da svolgere.

Il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 (di seguito, il "Decreto"), attuativo della Direttiva UE 2019/1937, persegue la finalità di rafforzare la protezione delle persone segnalanti ed estendere l'ambito di tutela della riservatezza a ulteriori soggetti, diversi dal Segnalante, che tuttavia potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al Segnalante. Il Decreto prevede, altresì, che possano essere effettuate segnalazioni anonime.

La presente policy disciplina le modalità con cui Terminal Contenitori Porto di Genova (di seguito "PSA SECH S.p.a.", o "la Società") recepisce la normativa in tema di Whistleblowing e descrive il processo di gestione delle segnalazioni, pervenute al canale interno da parte di chiunque si trovi a conoscenza di atti e/o fatti, anche solo potenzialmente, contrari alla legge e alle normative interne aziendali.

La presente procedura intende anche allineare la gestione locale delle segnalazioni ai flussi e agli standard organizzativi del Gruppo, incluso il reporting alla Group Whistle Blowing Unit e alla Group Ethics Panel, ove previsto e nei limiti di quanto disposto dalle normative nazionali.

La presente procedura si applica a tutte le attività e reparti aziendali; sono escluse dal campo di applicazione le lamentele personali.

Sono destinatari delle tutele e della protezione garantite dalla normativa:

- Lavoratori subordinati;
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ente;
- Fornitori, subfornitori e dipendenti di questi;
- Liberi professionisti e consulenti;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- Coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con l'ente (in fase di trattative precontrattuali), nonché coloro il cui rapporto sia cessato o che siano in periodo di prova.

In ragione dell'estensione dell'ambito di applicazione soggettiva della normativa di riferimento, sono altresì destinatari delle tutele e della protezione garantite dalla normativa:

2023PROAC01_02	PROCEDURA MOG	
Rev. 02 del 27/11/2025	SEGNALAZIONE DI ILLECITI (whistleblowing)	

- Facilitatore, persona fisica che assiste (fornisce consulenza o sostegno) il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- Persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- Colleghi di lavoro che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- Enti di proprietà del Segnalante, in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi, del Segnalante;
- Enti presso i quali il Segnalante lavora;
- Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

2. DOCUMENTAZIONE E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Norma UNI EN ISO 37001:2016
- Codice Etico aziendale
- THE CODE – Codice Etico e di condotta aziendale PSA
- D.Lgs. 231/2001
- Direttiva UE 2019/1937
- Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 attuativo della Direttiva UE 2019/1937
- Whistle Blowing Case Management Procedure del Gruppo PSA

3. DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI, ACRONIMI

PSA	Il gruppo di imprese facenti riferimento alla controllante PSA International Pte Ltd
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
Whistleblowing	Rivelazione spontanea da parte di un soggetto segnalante, che prende il nome di "whistleblower" o "segnalante", di un illecito che leva l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente, commesso all'interno del contesto lavorativo e di cui lo stesso si trovi ad esserne testimone.
RSGI	Responsabile del Sistema di gestione Integrato QSA
Whistleblower (Segnalante)	qualsiasi dipendente o soggetto esterno che segnali comportamenti scorretti attraverso i canali o le autorità designati come previsto dal presente documento
Gestore della segnalazione	personale interno incaricato di ricevere, analizzare e gestire le segnalazioni di illeciti o irregolarità presentate dai whistleblower
Group Whistle Blowing Unit	Unità Whistleblowing di PSA
MD	Amministratore Delegato (Managing Director)

2023PROAC01_02	PROCEDURA MOG	
Rev. 02 del 27/11/2025	SEGNALAZIONE DI ILLECITI (whistleblowing)	

4. MODALITA' OPERATIVE

4.1. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Possono costituire oggetto di segnalazione informazioni sulle violazioni di specifiche normative nazionali e dell'Unione Europea. Non esiste un elenco tassativo di reati o di irregolarità che possono costituire l'oggetto del *whistleblowing*; vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente e che consistono in:

- 1) Illeciti amministrativi;
- 2) Illeciti rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- 3) Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali (non già disciplinati in via obbligatoria);
- 4) Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'art. 325 del TFUE (ad esempio, frodi e attività illegali);
- 5) Atti ed omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2 del TFUE (ad esempio, frodi del bilancio dell'Unione Europea e attività corruttive);
- 6) Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o le finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
- 7) La segnalazione può riguardare azioni o omissioni che potrebbero configurare reati, come ad esempio:
 - i. Frode o sospetta frode, furti o comportamenti disonesti
 - ii. Speculazione riconducibile a informazioni privilegiate
 - iii. Intimidazione, molestie o discriminazione di dipendenti o altri soggetti durante l'espletamento delle proprie mansioni lavorative
 - iv. Appropriazione indebita di fondi
 - v. Divulgazione di informazioni riservate a terzi
 - vi. Conflitto di interessi durante trattative commerciali con parti esterne o coinvolgimento in attività proibite
 - vii. Coinvolgimento in attività proibite o contrarie ai principi etici del gruppo PSA (vedere THE CODE).

Si precisa che, secondo quanto previsto dal Decreto, la protezione e le tutele previste dalla normativa non si applicano alle segnalazioni relative a:

- a) Contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona Segnalante o che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro;
- b) Violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali (a titolo esemplificativo: servizi finanziari, riciclaggio e terrorismo, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, tutela dei consumatori);
- c) Violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

2023PROAC01_02	PROCEDURA MOG	
Rev. 02 del 27/11/2025	SEGNALAZIONE DI ILLECITI (whistleblowing)	

I soggetti segnalanti, anche se anonimi, dovranno assicurarsi che la segnalazione sia il più possibile circostanziata e che le informazioni relative al soggetto segnalato quale autore potenziale dell'illecito siano tali da consentirne l'identificazione e l'attribuzione dei fatti segnalati. È possibile allegare documenti alla segnalazione a dimostrazione della veridicità e della fondatezza dei fatti segnalati.

Nel caso di segnalazione generica, non contenente informazioni sufficienti per l'avvio delle attività di indagine, il Gestore dovrà richiedere al Segnalante – mediante l'apposita Piattaforma – di fornire maggiori dettagli. Qualora non sia possibile contattare il Segnalante ovvero lo stesso non fornisca ulteriori dettagli entro quindici giorni lavorativi dalla richiesta, il Gestore procederà ad archiviare la segnalazione.

4.2. GESTORE DELLE SEGNALAZIONI

Il Personale interno deputato alla gestione delle segnalazioni (il “Gestore”) è competente a ricevere e a gestire le segnalazioni in considerazione delle competenze professionali e delle funzioni ricoperte. Il Gestore delle Segnalazioni in PSA SECH è composto da almeno **due persone**, nominate formalmente dall’Amministratore Delegato, che operano congiuntamente o disgiuntamente a seconda del caso.

I membri del Gestore delle Segnalazioni devono:

- garantire indipendenza e autonomia rispetto alle funzioni operative soggette a controllo;
- trovarsi in assenza di conflitti di interesse rispetto alle segnalazioni gestite;
- mantenere elevati standard di riservatezza e integrità;
- possedere competenze idonee in ambito compliance, audit, risk management o normativa whistleblowing
- garantire riservatezza, integrità e sicurezza delle informazioni trattate tramite la piattaforma.

Il Gestore delle Segnalazioni deve:

- Accedere regolarmente alla piattaforma di whistleblowing per visualizzare le nuove segnalazioni inserite dai segnalanti.
- Prendere formalmente in carico le segnalazioni tramite la piattaforma, che assicura tracciabilità e registrazione automatica.
- Notificare la ricezione del caso alla Group Whistle Blowing Unit entro **2 giorni** lavorativi.
- Inviare, tramite la piattaforma stessa, un avviso di ricezione al segnalante entro **7 giorni**.
- Analizzare il contenuto della segnalazione per verificarne la rilevanza e l’ammissibilità.
- Determinare la necessità di avviare un’indagine interna o coinvolgere altre funzioni competenti.
- Informare la Group Whistle Blowing Unit in caso di modifiche nei membri dell’unità di Gestione delle Segnalazioni

Si precisa che lo scambio di informazioni tra il Gestore delle segnalazioni la Group Whistle Blowing Unit deve avvenire nel rispetto delle norme nazionali e UE in tema di trattamento di dati personali, e pertanto, in assenza delle formali designazioni previste dalle norme, con anonimizzazione dei dati personali e minimizzazione delle informazioni fornite sulla base del *need to know*.

2023PROAC01_02	PROCEDURA MOG	
Rev. 02 del 27/11/2025	SEGNALAZIONE DI ILLECITI (whistleblowing)	

4.3. CANALI DI SEGNALAZIONE

La disciplina prevista dal Decreto prevede che siano messi a disposizione del *whistleblower* tre canali di segnalazione:

- Il canale interno, attivato dalla Società;
- Il canale esterno, predisposto da ANAC;
- Le divulgazioni pubbliche, tramite stampa o social media.

Resta sempre attivo, come eventuale indirizzo di supporto ma non quale canale formale alternativo, il canale di segnalazione di Gruppo secondo il Code of Ethics – The Code di PSA, tramite l'indirizzo e-mail dedicato: Ethics@globalpsa.com e/o contattando Ethics Hotline del gruppo di PSA al numero +65 62795511.

È altresì attivo, in materia corruzione, il seguente indirizzo di supporto (non quale canale formale alternativo):

- silvia.previdi@globalpsa.com (Funzione di Conformità per la Prevenzione della corruzione il in materia anticorruzione)

La normativa prevede che, in via prioritaria, i segnalanti utilizzino il canale interno e, solo al ricorrere di determinate condizioni, possano effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.

4.3.1 CANALE INTERNO

Canale prioritario: Piattaforma informatica

La Società mette a disposizione dei dipendenti e degli *stakeholder* esterni un canale di segnalazione accessibile al link posto nella apposita sezione Whistleblowing all'interno del sito web www.psasech.it che condurrà direttamente alla Piattaforma informatica dedicata alla ricezione delle segnalazioni (di seguito, anche la "Piattaforma").

Il software consente l'inserimento dei dati anagrafici del Segnalante (nome; cognome; data di nascita; luogo di nascita; indirizzo di residenza; città; CAP; telefono; e-mail e azienda di appartenenza). La piattaforma permette la selezione dell'azienda destinataria (PSA SECH, PSA GP e Vecon) e la selezione della tipologia di illecito. Permette, inoltre, la visualizzazione e gestione della segnalazione solo ai soggetti autorizzati. All'invio della segnalazione, viene fornito al Segnalante un codice alfanumerico con il quale potrà visualizzare l'avanzamento della sua segnalazione e interagire con il responsabile attraverso uno strumento di messaggistica. Inserita la segnalazione, il Segnalante ha la possibilità di accedere ad una dashboard unica da cui monitorare lo stato di avanzamento della sua segnalazione. I dati del Segnalante vengono nascosti e saranno visualizzabili solo al personale deputato alla gestione delle segnalazioni tramite un'apposita procedura di sicurezza. Non dovranno essere aperte più segnalazioni per lo stesso fatto. Eventuali integrazioni dovranno essere inserite all'interno della medesima segnalazione.

Canale secondario: segnalazione scritta a mezzo posta

Il Segnalante può comunque effettuare una Segnalazione scritta a mezzo lettera raccomandata a/r.

La Segnalazione va inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del Segnalante, e, nella seconda, l'oggetto della Segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta indirizzata a:

2023PROAC01_02	PROCEDURA MOG	
Rev. 02 del 27/11/2025	SEGNALAZIONE DI ILLECITI (whistleblowing)	

TERMINAL CONTENITORI PORTO DI GENOVA S.p.A
CALATA SANITA' - PALAZZINA UFFICI
16121 GENOVA
RISERVATO al Soggetto Gestore del canale di segnalazione whistleblowing

Incontro Diretto

Il Segnalante potrà richiedere un incontro diretto, tramite i canali sopra indicati. Il Soggetto Gestore darà riscontro, informando il Segnalante in relazione al luogo e alle modalità di svolgimento dell'incontro diretto richiesto. Nel caso in cui l'incontro avvenga per via telefonica, la registrazione è ammessa previo consenso del Segnalante.

4.3.2 CANALE ESTERNO

È possibile, al ricorrere di particolari condizioni indicate nel Decreto, procedere all'utilizzo di altri canali di segnalazione: il canale esterno predisposto da ANAC e la divulgazione pubblica.

Segnalazione esterna

Il Segnalante può effettuare una segnalazione attraverso il canale esterno attivato da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto stabilito dalla normativa;
- b) il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna seguendo la procedura stabilita dalla propria organizzazione ma la stessa non ha avuto seguito;
- c) il Segnalante ha fondati motivi per ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare un rischio di ritorsione;
- d) il Segnalante ha fondato motivo per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dall'ANAC oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. Le modalità di gestione delle segnalazioni sono state stabilite all'interno del Regolamento ANAC adottato con delibera n. 301 del 12 luglio 2023. La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

Divulgazione pubblica

Il Segnalante ha facoltà di effettuare una divulgazione pubblica al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

2023PROAC01_02	PROCEDURA MOG	
Rev. 02 del 27/11/2025	SEGNALAZIONE DI ILLECITI (whistleblowing)	

- a) il Segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- b) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

4.4. PROCEDURA DI ESCALATION

Qualora una segnalazione non possa essere gestita dal Gestore delle Segnalazioni per: ragioni di conflitto di interesse, coinvolgimento diretto, gravità dei fatti o necessità di supervisione da parte di un organismo indipendente, al fine di garantire imparzialità, trasparenza ed effettivo presidio dei casi più sensibili si procede all'Escalation della segnalazione.

L'escalation è obbligatoria nei seguenti casi:

- **Coinvolgimento del Gestore delle Segnalazioni**
 - La segnalazione riguarda almeno uno dei due membri del Gestore delle Segnalazioni.
 - Esiste un potenziale o effettivo conflitto di interesse.
- **Coinvolgimento del Senior Management**
 - La segnalazione riguarda dirigenti apicali, amministratori o figure con potere decisionale rilevante.
 - La segnalazione riguarda il Responsabile della Funzione che normalmente supporta le indagini.
- **Elevato Rischio o Impatto**
 - La segnalazione riguarda presunti illeciti che potrebbero determinare impatti economici, reputazionali o legali significativi per la Società.
 - La segnalazione rientra tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001.

In tutti questi casi il Gestore delle segnalazioni procede allo instradamento della segnalazione a:

- Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 (OdV), se privo di conflitti; oppure
- soggetto terzo indipendente incaricato (es. consulente legale esterno/provider), specificamente autorizzato e vincolato alla riservatezza (previa verifica assenza conflitti e con trasmissione di informazione, in assenza di designazione ad hoc in base alle norme in materia, sulla base del need-to-know); oppure
- Collegio Sindacale, se privo di conflitti.

Il soggetto incaricato in escalation garantisce il rispetto dei termini di legge (presa in carico entro 7 giorni e riscontro entro 3 mesi) e adotta misure organizzative e tecniche idonee a preservare riservatezza e integrità delle informazioni.

2023PROAC01_02	PROCEDURA MOG	
Rev. 02 del 27/11/2025	SEGNALAZIONE DI ILLECITI (whistleblowing)	

Il soggetto incaricato in escalation deve godere dell'accesso autonomo e riservato alla Piattaforma di segnalazione e si coordina, sempre in coerenza con quanto disposto dalla normativa nazionale e UE in tema di trattamento dei dati personali, con Group Whistle Blowing Unit.

4.5. FASE ISTRUTTORIA E INDAGINI INTERNE

Il Gestore riceve le segnalazioni tramite la Piattaforma e rilascia un avviso di presa in carico al Segnalante entro sette giorni dalla data di ricezione. Contestualmente, si instaura un canale di comunicazione tra il Segnalante e il Gestore per eventuali richieste o integrazioni. In ragione di ciò, il Segnalante deve accedere regolarmente alla Piattaforma e monitorare lo stato dell'istruttoria inserendo il numero di ricevuta rilasciato al termine della compilazione del form di segnalazione.

Il Gestore, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, potrà decidere, al fine di dare diligente seguito alle segnalazioni, di coinvolgere dei Collaboratori (es. altre strutture aziendali, soggetti terzi specializzati), anch'essi specificamente formati e autorizzati, per verificare:

- che il Segnalante rientri tra i soggetti qualificati ad effettuare una segnalazione;
- che la violazione rientri tra quelle segnalabili;
- la fondatezza della segnalazione, archiviandola se infondata, procedendo con le indagini interne se ritenuta fondata.

Il Gestore fornirà riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Nell'ambito delle indagini interne, al fine di verificare la fondatezza delle segnalazioni e la veridicità dei fatti segnalati, il Gestore può, a titolo di esempio e sempre nel rispetto delle normative applicabili: analizzare le banche dati per individuare possibili collegamenti tra Segnalato e terzi; raccogliere documenti aziendali rilevanti; analizzare i device aziendali assegnati al Segnalato per verificare la sussistenza di prove a conferma della segnalazione, secondo quanto previsto dal Regolamento aziendale per l'utilizzo dei dispositivi informatici; effettuare interviste a persone che possono riferire informazioni impattanti per provare le violazioni segnalate; rendersi disponibile a un incontro diretto con il Segnalante, informando il Segnalante in relazione al luogo e alle modalità di svolgimento dell'incontro diretto.

Ai fini dell'attività di verifica, il Gestore può conferire mandato di approfondimento a Uffici specialistici e/o a soggetti terzi, avendo cura di:

- conferire mandato formale, definendo il perimetro di azione e precisando le informazioni che intende ottenere dall'approfondimento richiesto;
- omettere qualsiasi informazione che possa, anche indirettamente, ricondurre all'identità del Segnalante;
- omettere qualsiasi informazione relativa al Segnalato, laddove non strettamente necessaria al corretto svolgimento dell'incarico affidato;

2023PROAC01_02	PROCEDURA MOG	
Rev. 02 del 27/11/2025	SEGNALAZIONE DI ILLECITI (whistleblowing)	

ribadire al soggetto incaricato l'obbligo di riservatezza dei dati trattati (nel caso di soggetti esterni alla Società detto obbligo dovrà essere formalizzato nel contratto di prestazione di servizi con apposita nomina ai sensi della normativa vigente).

Per una completa trasparenza del processo, le segnalazioni archiviate come non rilevanti sono annotate riportando l'oggetto della segnalazione e le motivazioni per cui non si è proceduto con le successive indagini.

Tutti i soggetti interessati nella gestione della segnalazione, per quanto di competenza, assicurano la predisposizione di una informativa periodica di frequenza almeno semestrale sulle segnalazioni ricevute, anche se di carattere negativo (nessuna segnalazione).

L'informativa è trasmessa:

- a) al Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato/Direttore Generale/Rappresentante Legale della Società;
- b) alla Group Whistle Blowing Unit;
- c) al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza.

4.6. TUTELA DEL SEGNALANTE

L'identità del Segnalante e degli altri soggetti ai quali la normativa in materia di *whistleblowing* estende l'ambito di tutela non potrà essere rivelata a persone diverse dal Gestore se non specificamente autorizzate e incaricate della gestione e trattamento del dato personale in base alla normativa vigente.

Le misure adottate a garanzia della riservatezza del soggetto segnalante non si limitano a proteggere i dati identificativi, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa evincere, anche indirettamente, la sua identità. Un eventuale disvelamento dell'identità del Segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni o comunque autorizzate deve avvenire con il consenso espresso del Segnalante.

La Società si impegna a garantire la protezione da qualsiasi atto di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretto o indiretto, nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Tutto il personale coinvolto, a qualsiasi titolo, nelle diverse fasi afferenti alla gestione delle segnalazioni è tenuto a garantire il massimo livello di riservatezza sui contenuti delle medesime e sulle persone coinvolte nella segnalazione.

La tutela del Segnalante non potrà essere garantita qualora sia accertata l'infondatezza e il carattere diffamatorio della segnalazione, configurando in tal modo un comportamento doloso del Segnalante.

4.7. PROTEZIONE DALLE SEGNALAZIONI DIFFAMATORIE E TUTELA DEL SEGNALATO

Al fine di tutelare la dignità, l'onore e la reputazione di ognuno, la Società si impegna ad offrire massima protezione dalle segnalazioni diffamatorie.

In tale contesto, qualora al termine della fase di verifica della segnalazione, ne venga accertata l'infondatezza ed il contestuale dolo e/o colpa grave del Segnalante, la Società intraprenderà idonee iniziative a tutela propria e dei propri dipendenti.

2023PROAC01_02	PROCEDURA MOG	
Rev. 02 del 27/11/2025	SEGNALAZIONE DI ILLECITI (whistleblowing)	

La Società adotta analoghe forme di tutela a garanzia della privacy del Segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatte salve le previsioni di legge applicabili.

4.8. MISURE E PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

Qualora dalle verifiche delle segnalazioni condotte ai sensi del presente documento si riscontri un comportamento illecito ascrivibile a personale dipendente, la Società agirà con tempestività ed immediatezza, attraverso misure e provvedimenti sanzionatori adeguati e proporzionati, tenuto conto della gravità nonché della rilevanza penale di tali comportamenti e dell'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato ai fini della normativa nazionale vigente.

Qualora le indagini condotte evidenzino comportamenti dolosi/colposi in capo a soggetti terzi, che hanno avuto e/o hanno in essere rapporti con la Società, la stessa agirà tempestivamente disponendo tutte le misure individuate come necessarie per la propria tutela.

5. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

I dati e la documentazione eventualmente allegata alla segnalazione saranno conservati per il tempo necessario alla gestione e alla valutazione della segnalazione, comunque non oltre il termine di cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

È responsabilità di RSGI archiviare la presente procedura ed i suoi aggiornamenti, garantendone la reperibilità e leggibilità. È responsabilità dei soggetti indicati archiviare le registrazioni indicate nella presente procedura.

6. RESPONSABILITÀ

Le responsabilità per la gestione del processo sono indicate nella presente procedura

7. DOCUMENTI DI SISTEMA CORRELATI

- Manuale SGI
- 2022PROQHSE01 Gestione dei documenti e controllo delle registrazioni
- SGI 05.33 Indagini Interne

PROCEDURA PSA GP: PRO20230101 Segnalazione illeciti